



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

IL RETTORE

Decreto n. 2086

- VISTA la Legge 09.05.1989, n.168;
- VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare gli artt. 18 e 24;
- VISTO lo Statuto di questo Ateneo;
- VISTO il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell’art.18 e 24 della stessa Legge 240 del 2010, D.R. n. 2534 del 2/08/2018;
- VISTA la sentenza n. 78 del 9/4/2019 della Corte Costituzionale, relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTA la nota MIUR, prot. n. 990 del 18.04.2019, concernete: “Procedure ex articoli 18, 22 e 24 della Legge n. 240/2010 – Cause di incompatibilità;
- VISTO quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico nelle sedute del 29/04/2019, alla luce della suddetta sentenza n. 78/2019 e della succitata nota MIUR n. 990/2019, in merito alla modifica del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” di cui al D.R. n. 2534 del 02.08.2018;
- VISTO il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell’art.18 e 24 della stessa Legge 240 del 2010, riformulato con D.R. n. 2173 del 30/04/2019;
- VISTO quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 22/05/2019 e 23/05/2019, in relazione *al dato letterale dell’art. 18, comma 1 della Legge 240/2010 fa riferimento, in relazione alle cause di incompatibilità, ai soli professori e non anche ai ricercatori*, in merito alla modifica del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” di cui al D.R. n. 2173 del 30.04.2019;
- VISTO il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell’art.18 e 24 della stessa Legge 240 del 2010, D.R. n. 2455 del 24/05/2019;
- CONSIDERATA la necessità di semplificare, tra l’altro, le disposizioni concernenti le operazioni di composizione delle commissioni per la selezione per la chiamata dei professori di ruolo;
- VISTE le indicazioni fornite dall’ANAC e successivamente dal MIUR in ordine alle procedure di chiamata dei professori universitari;
- VISTO quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 28/01/2020 e 31/01/2020, in merito alla modifica del *Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” di cui al D.R. n. 2455 del 24.05.2019;*
- RITENUTO pertanto di dover modificare il predetto Regolamento DR n. 2455/2019, ed in particolare gli art. 3, 5, 6,7,8 e 9;

- VISTO il Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di I e II fascia, ai sensi dell'art.18 e 24 della stessa Legge 240 del 2010, D.R. n. 507 del 18/02/2020;
- CONSIDERATA l'opportunità di prevedere la ripetizione della procedura concorsuale, ogni qual volta che il candidato proposto per la chiamata rinunci;
- VISTO quanto deliberato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 07/07/2020 e 09/07/2020, in merito alla modifica del *Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell'art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240*” di cui al D.R. n. 507 del 18/02/2020;
- RITENUTO pertanto di dover modificare il predetto Regolamento DR n. 507/2020, ed in particolare l'art. 7;

DECRETA

Per quanto in premessa il “*Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell'art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240*”, di cui al DR n. 507 del 18/02/2020 è riformulato secondo il testo allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Bari, 05.08.2020

IL PRORETTORE
f.to Prof.ssa Anna Maria CANDELA

**Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi degli artt. 18 e 24 della
Legge del 30.12.2010 n. 240**

ART. 1

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice etico, disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi degli artt.18 e 24 della Legge n. 240 del 2010 e s.m.i.

ART. 2

ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

1. In coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale e delle risorse ad esso assegnate, con il documento di programmazione integrata e con le proposte di copertura di posti tramite chiamata di professori di prima e seconda fascia ivi rappresentate, ciascun Dipartimento con deliberazione adottata a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori, formula richiesta di istituzione dei relativi nuovi posti in organico con contestuale individuazione dei settori concorsuali e/o scientifico disciplinari dei medesimi. Con delibera, adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata di professori di seconda fascia, *decide* sulle modalità con cui procedere alla chiamata, e segnatamente se:
 - a) per chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia all'esito di procedura selettiva ai sensi dell'art. 18 c. 1 della Legge 240/2010;
 - b) per chiamata nel ruolo di professore associato all'esito di procedura valutativa di ricercatori a tempo determinato ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 c. 5 della Legge n. 240/2010;
 - c) per chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia all'esito di procedura valutativa di professori di ruolo di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24 c. 6 della Legge 240/2010;
 - d) per chiamata di soggetti secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9 della Legge 230/2005, come modificato dalla legge n. 1/2009 e integrato dall'art. 29 c. 7, della legge 240/2010.
2. La delibera di cui al comma 1 dovrà necessariamente indicare gli standard qualitativi previsti dalla vigente normativa nonché gli ulteriori elementi di qualificazione didattica e scientifica previsti dal Dipartimento e ritenuti necessari per il posto di cui viene proposta la chiamata.
3. La delibera del Consiglio di Dipartimento, nel rispetto del principio di imparzialità, deve contenere l'indicazione:
 - a) della fascia per la quale viene proposta la chiamata;
 - b) della sede di servizio;
 - c) del settore concorsuale ovvero uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
 - d) nel caso di settore concorsuale articolato in più settori scientifico disciplinari, dell'eventuale profilo, costituito dalla sola indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - e) delle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché i diritti e doveri spettanti;
 - f) degli standard qualitativi e degli ulteriori elementi di qualificazione di cui al precedente comma 2, ivi compresa, laddove prevista, l'attività clinica e assistenziale;
 - g) del trattamento economico proposto ai sensi della normativa vigente, (art. 8 della Legge n. 240/2010) nonché le modalità di copertura finanziaria; nel caso la copertura finanziaria sia a totale carico di altri soggetti pubblici e/o di soggetti privati, la delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere accompagnata da una proposta di convenzione stipulata ai sensi del comma 3 dell'art. 18 della Legge 240 del 2010 e s.m.i.;
 - h) delle modalità di chiamata, secondo quanto previsto dal precedente comma 1 e nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo;
 - i) dell'eventuale numero massimo di pubblicazioni che non potrà essere inferiore a dieci;

l) dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua straniera;

m) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.

– TITOLO I –

CHIAMATA MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA (art. 2, comma1, lett. a)

Art. 3

PROCEDURE DI SELEZIONE

1. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e su quelli del MIUR e dell'Unione Europea e il relativo Avviso in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti e la relativa fascia;
 - b) la struttura presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - c) la sede di servizio;
 - d) il settore concorsuale ovvero uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
 - e) l'eventuale profilo, esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere nonché i diritti e doveri spettanti;
 - g) il trattamento economico e previdenziale;
 - h) le modalità di presentazione delle domande mediante procedure telematiche e il relativo termine che non potrà essere inferiore a trenta giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del bando sul sito del MIUR;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni da presentare che non potrà essere inferiore a dieci;
 - k) i criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - l) l'eventuale indicazione della lingua straniera ai fini dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - m) l'eventuale svolgimento di una prova didattica;
 - n) nel caso di posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività sarà svolta, nonché l'indicazione del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività.
 - o) il regime delle incompatibilità di cui alla vigente normativa.

Art. 4

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi della normativa vigente per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) coloro che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della Legge n. 210/1998 e per la fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale è emanato il bando;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dalla normativa vigente.

2. Non possono partecipare al procedimento per la chiamata coloro i quali, al momento:
- della richiesta di istituzione di nuovi posti in organico di cui al precedente art. 2, comma 1, ovvero nelle fasi successive;
 - della proposta di nomina della commissione valutatrice,
 - della proposta di chiamata,
- abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 5

COMMISSIONE PER LA SELEZIONE

1. La selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un'apposita Commissione, nominata dal Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la chiamata che delibera a maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata di professori di seconda fascia.
- 1-bis. La Commissione svolge le proprie funzioni nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e imparzialità e di valorizzazione dei meriti.
2. La Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di uno appartenente ai ruoli dell'Ateneo e, di regola, afferenti al settore scientifico disciplinare, ove indicato nel profilo del bando.

I componenti possono appartenere al settore concorsuale previsto dal bando o in subordine allo stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la procedura, e devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, comprovata sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale commissario, alle procedure della Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.).

La sussistenza della predetta qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a seconda del settore concorsuale interessato, verificando alternativamente, all'atto della indicazione da parte del Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si intendono proporre nell'ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per ciascun settore concorsuale ovvero il possesso da parte dell'aspirante componente dei medesimi requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle commissioni A.S.N. del settore concorsuale di afferenza dello stesso; in tale seconda ipotesi, sarà onere dell'aspirante commissario comprovare la sussistenza, al momento della indicazione del proprio nominativo da parte del Consiglio di Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla formazione delle commissioni per l'A.S.N., producendo apposita dichiarazione redatta secondo lo schema allegato al presente regolamento (All. 1) e da cui risultino i requisiti di qualificazione scientifica e di produttività richiesti dalla citata vigente normativa, nonché l'esito non negativo delle pregresse valutazioni dell'attività didattica e scientifica cui l'aspirante commissario sia stato sottoposto.

Nel solo caso di commissari in servizio presso Atenei o istituzioni scientifiche straniere, questi devono possedere comprovata competenza nell'area disciplinare e un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

La composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere.

Al fine di contemperare, nella composizione delle commissioni, il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne e l'osservanza della modalità del sorteggio per l'individuazione dei componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal Dipartimento che ha proposto la chiamata in una rosa di complessivi sei professori.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2-bis, un primo componente sarà individuato in una rosa di due nominativi, anche individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli dell'Ateneo (interni) e senza vincoli di genere; il primo estratto sarà componente effettivo, l'altro il supplente.

I restanti due componenti saranno individuati in una rosa di quattro nominativi esterni all'Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo estratto di ciascun genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente.

Nel caso in cui fra i componenti sorteggiabili come interni siano già indicate due donne, l'indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di genere e l'individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l'ordine del sorteggio.

2-bis. Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di stabile convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata il commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello stesso Dipartimento.

Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, tutti i componenti devono essere individuati tra docenti esterni all'Ateneo

3. Nel caso in cui, nell'ambito della propria programmazione, il Dipartimento intenda proporre la chiamata di posti di Professore sia di I sia di II fascia nel medesimo settore concorsuale o settore scientifico disciplinare, può nominare una Commissione unica che svolga le procedure per entrambe le fasce.
4. Il decreto di nomina della Commissione viene reso pubblico mediante l'affissione all'Albo ufficiale dell'Università e pubblicato sul sito web d'Ateneo.
5. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine perentorio di 7 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei commissari. Decorso tale termine la Commissione può procedere al proprio insediamento.
6. I componenti la Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti la Commissione esterni all'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese (e i relativi oneri sono a carico dei fondi del Dipartimento richiedente la chiamata).
7. Nella prima riunione la Commissione elegge al proprio interno il Presidente ed il Segretario, determina i criteri e le modalità di svolgimento della procedura. La Commissione si avvale per l'espletamento della procedura di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. La Commissione deve concludere i lavori entro 45 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'eventuale riconsiderazione di cui al comma 5. Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione per una sola volta e per un massimo di 20 giorni.
9. Il Rettore può ridurre rispettivamente a 30 e 15 giorni i termini di cui al comma 8, qualora, nei casi di posti finanziati da terzi o nell'ambito di piani straordinari, se ne ravvisi la necessità in relazione ai tempi di utilizzazione delle risorse.
10. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo, un nuovo termine, non superiore a 45 giorni, per la conclusione dei lavori.

Art. 6

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLE SELEZIONI

1. La Commissione:

a) accerta preliminarmente l'ammissibilità alla selezione dei candidati sulla base dei requisiti previsti dal bando;

b) formula motivato giudizio valutando i candidati ammessi in relazione allo specifico settore concorsuale e l'eventuale profilo, costituito dalla sola indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, secondo i criteri generali già previsti dal bando, nonché gli ulteriori criteri e parametri predeterminati dalla stessa Commissione nel rispetto degli standard qualitativi previsti dalla normativa vigente e degli ulteriori elementi indicati nel bando, tenendo conto: del curriculum; dei

titoli dichiarati; della produzione scientifica complessivamente valutata in relazione all'originalità dei risultati raggiunti, alla relativa collocazione editoriale, alla diffusione all'interno della comunità scientifica, al rigore metodologico espresso, alla coerenza con il settore concorsuale o all'eventuale settore scientifico-disciplinare previsto dal bando, nonché alla continuità temporale; del conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali; dell'attività didattica svolta come titolare di corsi ufficiali nell'Università degli Studi di Bari e nelle altre Università italiane o estere; di ulteriori attività quali: l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi; partecipazione in qualità di relatori a convegni nazionali e internazionali; coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, esperienze internazionali; attività istituzionali, organizzative, di servizio all'Ateneo e di terza missione.

c) accerta l'adeguata conoscenza della lingua straniera eventualmente indicata nel bando.

d) fa svolgere la prova didattica eventualmente indicata nel bando.

2. Al termine dei lavori, la Commissione individua il candidato più qualificato per la chiamata o, nel caso di più posti messi a concorso, i candidati maggiormente qualificati per la chiamata.
3. La regolarità formale degli atti è accertata con decreto del Rettore entro trenta giorni dalla consegna degli stessi da parte della Commissione. Il decreto sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo. Nel caso di palesi irregolarità o di vizi di forma, il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione, assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.
4. Il Rettore può avvalersi di una Commissione istruttoria per l'accertamento della regolarità formale degli atti di cui al comma precedente.

Art. 7

CHIAMATA

1. Entro 30 giorni dalla notifica via PEC al Dipartimento dell'avvenuta adozione del decreto di approvazione degli atti, il Consiglio di Dipartimento propone, al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, la chiamata del candidato selezionato. La delibera di proposta di chiamata è adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
2. A seguito di approvazione della chiamata da parte del Consiglio di Amministrazione, il Rettore emana il provvedimento di nomina.
3. In caso decadenza del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il Rettore, con proprio provvedimento, reinsedia la Commissione, assegnandole un termine non superiore a 60 giorni per la eventuale formulazione di una ulteriore proposta per la chiamata, qualora alla procedura abbiano partecipato più candidati.
4. **In caso di rinuncia del/i candidato/i proposto/i per la chiamata, il Rettore invita il Dipartimento a confermare la sussistenza del fabbisogno di reclutamento del Settore scientifico-disciplinare, per la conseguente rinnovazione della procedura concorsuale. Il Dipartimento si esprime entro 30 giorni dall'invito.**

- TITOLO II -

CHIAMATA ALL'ESITO DI PROCEDURA VALUTATIVA

ex art.2, comma 1, lett. b, c

Art. 8

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

DI CUI ALL'ART. 2, comma 1, lett. b

1. I ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, c.3 lettera b) della Legge n. 240/2010, in servizio presso l'Ateneo di Bari, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di seconda fascia, sono valutati nel terzo anno di contratto ai fini della chiamata nel ruolo di seconda fascia, ai sensi dell'art. 2, lettera b) del presente regolamento.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di sottoporre il titolare del contratto, previa verifica positiva dell'attività svolta nel triennio, documentata da apposita relazione, alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei Professori di seconda fascia. La delibera del Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico.
3. La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell'Ateneo, è effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall'art. 5 del presente Regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e secondo le modalità disciplinate dall'art. 6 del presente Regolamento.
4. Al termine dei lavori la Commissione formula un giudizio complessivo che trasmette al Rettore, per l'approvazione degli atti. In caso di esito positivo della valutazione, alla scadenza del contratto il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata quale professore di II fascia, previo parere del Senato Accademico, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del contratto.
La nomina nel ruolo avviene con decreto del Rettore.

Art. 9

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI CHIAMATA DI CUI ALL'ART. 2, comma 1, lett. c

1. Alla procedura di chiamata di cui all'art. 2 lett. c del presente Regolamento possono partecipare tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale o il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura; alle procedure relative ai posti di prima fascia possono partecipare tutti i professori di seconda fascia o i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale o il settore scientifico disciplinare oggetto della procedura.
2. Per la pubblicazione del bando, la nomina della Commissione, i criteri e le modalità di svolgimento delle procedure e la chiamata del candidato più qualificato, si applicano, salvo quanto diversamente disposto al comma 3 del presente articolo, le norme di cui agli articoli 3,4,5, 6 e 7 del presente Regolamento.
3. a) Il termine di presentazione delle domande è di 15 giorni. E' facoltà del Dipartimento che propone la chiamata individuare ulteriori elementi di qualificazione didattica, scientifica, ove prevista assistenziale, ritenuti necessari per il posto di cui viene chiesta la copertura;
b) Il termine perentorio per la riacquisizione dei commissari è di 7 giorni dalla pubblicazione della commissione sul sito istituzionale dell'Ateneo.
c) La commissione deve concludere i lavori entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'eventuale riacquisizione di cui alla precedente lett. b). Il Rettore può prorogare il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione per una sola volta e per un massimo di 15 giorni. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore, con provvedimento motivato avvia le procedure per la sostituzione dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo, nel contempo un nuovo tempo, non superiore a 20 giorni per la conclusione dei lavori.

Art. 10

INCOMPATIBILITA E OBBLIGHI DI DIMISSIONI

Per le deliberazioni concernenti le proposte di bandi relativi alla istituzione dei nuovi posti in organico richiamate al precedente art. 2, il diritto di voto non può essere esercitato dai titolari di abilitazione limitatamente alla istituzione dei posti relativi alla fascia per la quale l'abilitazione è stata conseguita.

Il commissario che ha o ha avuto con uno o più candidati una costante e continuativa collaborazione scientifica e/o professionale ha l'obbligo di dimettersi dopo aver preso visione dell'elenco dei

candidati, dandone immediata comunicazione formale al Rettore. In tal caso, il Rettore nomina il sostituto già designato dal Consiglio di Dipartimento interessato o, in mancanza, ne invita il Direttore a convocare, senza indugio, l'organo per la designazione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 29 c. 4 della legge 240/2010, coloro che abbiano conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa, ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata diretta sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge n.210/1998.
2. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori, di cui all'art. 18 della predetta legge n. 240/2010, l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998 n. 210 è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) della medesima legge e s.m.i.

Art. 12

1. Il presente Regolamento, emanato con decreto del Rettore, entra in vigore il giorno successivo all'affissione nell'albo *on line*.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge e regolamentari.